

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI**
net

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

valdagno (vi) – via l. festari, 15
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martinidrapellinet.it
www.martinidrapellinet.it**



Circolare n.13/2019 del 24 aprile 2019.-

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

**Oggetto: nuova nozione di holding – obbligo di iscrizione all’anagrafe dei rapporti finanziari
scadenza 31 maggio 2019**

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, ha finalmente fornito una definizione inequivoca di intermediario finanziario: si tratta dei soggetti che esercitano attività finanziaria nei confronti del pubblico cui si applicano, in estrema sintesi, le regole delle banche, in contrapposizione a soggetti che esercitano attività finanziarie non nei confronti del pubblico cui si applicano le regole delle società industriali e commerciali.

La relazione illustrativa alla nuova disposizione normativa che decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, chiarisce i punti fermi di riferimento della modifica.

La nozione di holding NON finanziaria

Le società che svolgono attività di acquisto e gestione di partecipazioni, erogano finanziamenti e rilasciano garanzie nei confronti delle società partecipate operanti nei settori industriali e commerciali, che dunque non sono banche ovvero holding bancarie, vale a dire sono soggetti che:

- redigono il bilancio in base alle norme del codice civile;
- adottano i principi contabili nazionali OIC;
- non sono vigilati dalla banca d’Italia;
- non sono iscritti in alcun albo e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo;

- sono sottoposti alle regole fiscali delle società industriali e commerciali (interessi, perdite e svalutazione crediti, base imponibile Irap) con le “correzioni” specificamente previste in materia di Irap per le società holding.

Dunque, si tratta di:

- *merchant bank*;
- *holding* di partecipazione non finanziaria (ossia holding che posseggono partecipazioni in società industriali e commerciali);
- società *captive* di gruppo (società che erogano finanziamenti e rilasciano garanzie a società facenti parte del gruppo);
- società di *factoring* per l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- finanziarie cd di marca (società che erogano finanziamenti esclusivamente ai propri clienti – esempio bar che acquistano il caffè da un fornitore che eroga contestualmente un finanziamento).

Tali soggetti ricadono ora nell'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e devono inequivocabilmente redigere il bilancio come le società “industriali e commerciali” nonché determinare conseguentemente la base imponibile Ires, ovvero quella Irap (con le correzioni previste per le holding NON finanziarie).

Il necessario requisito della prevalenza

Il comma 1, lett. c), del nuovo art. 162-bis del TUIR, definisce holding NON finanziarie quelle che:

- a) pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria, come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015 non la svolgono nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto;
- b) esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

In via del tutto innovativa la nuova norma dispone che l'esercizio in via prevalente sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso (leggasi 2018), l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi eccede il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

In verità la norma è certamente lacunosa talché è previsto un decreto correttivo che integrerà l'attuale disposizione prevedendo la rilevanza, oltre che delle partecipazioni anche del valore contabile di altre poste patrimoniali di bilancio come i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, nonché gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate all'entità partecipata. Ciò nella considerazione che l'attività di assunzione di

partecipazioni prevista dalla norma non si esaurisce con l'acquisizione delle partecipazioni, ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse.

Non rileva più come in passato la necessaria contestuale prevalenza delle voci di conto economico (dividendi, interessi attivi, plusvalenze da cessione partecipazioni), bensì occorre fare riferimento solo all'attivo di stato patrimoniale dell'ultimo esercizio e verificare se le predette componenti finanziarie a valore contabile sono prevalenti rispetto alle altre voci dell'attivo di stato patrimoniale. Non rilevano eventuali crediti vantati dalla holding verso le società del gruppo derivanti da transazioni commerciali (canoni di locazione, royalties su marchi, etc.). La norma e la relazione illustrativa non contengono questi chiarimenti ma è del tutto ragionevole che queste debbano essere le conclusioni.

Obbligo di iscrizione all'anagrafe dei rapporti finanziari

Le società che verificando il bilancio dell'esercizio 2018 dovessero rilevare che la maggior parte dell'attivo di stato patrimoniale è composto da partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, ovvero rilascio di garanzie a società del gruppo (quest'ultimo dato va indicato in nota integrativa posto che i conti d'ordine con la riforma del 2016 non compaiono più in calce all'attivo), devono iscriversi all'Anagrafe dei rapporti finanziari ed effettuare tramite l'apposito software le comunicazioni mensili e quella annuale (febbraio dell'anno successivo) all'Agenzia delle entrate riferite ai rapporti finanziari intercorrenti con le proprie società.

Laddove il bilancio dovesse essere approvato il giorno 30 aprile 2019, l'iscrizione all'Anagrafe deve avvenire entro il 31 maggio 2019 come chiarito dall'Agenzia delle entrate con apposita risoluzione in data 14.03.2019.

La procedura richiede (preliminarmente) la configurazione a Fisconline e l'istituzione di una PEC dedicata.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli